

DETRAZIONI AL 50% COME PER LA PUBBLICITÀ

# Sponsorizzazioni premiate dal fisco

• Pagamenti tracciati per importi da 1.000 euro

• Certificazione unica da inviare entro il 9 marzo

• Maxi sconto per chi dona agli enti non lucrativi

## Sponsorizzazioni e pubblicità, la detrazione è sempre al 50%

Per le fatture emesse dopo il 13 dicembre 2014 trattamento Iva equiparato per evitare contenziosi

PAGINA A CURA DI  
**Marta Saccaro**

Una novità particolarmente gradita dagli operatori del settore è stata la rimodulazione delle percentuali di detrazione forfettaria contenute nel sesto comma dell'articolo 74 del Dpr 633/1972 ottenuta grazie all'articolo 29 del Dlgs 175/2014 (decreto semplificazioni). Nella sostanza, ai fini della determinazione forfettaria dell'imposta dovuta sulle operazioni connesse all'attività di intrattenimento è stata uniformata la percentuale di detrazione dell'Iva afferente le operazioni di pubblicità e di sponsorizzazione. La modifica produce conseguenze anche per coloro che applicano il regime forfettario ex legge 398/1991. Per espressa previsione normativa, infatti, questi soggetti determinano l'Iva da versare secondo le percentuali elencate nel sesto ricordato sesto com-

ma dell'articolo 74 del Dpr 633/1972 e determinate a forfait sui proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali.

Tra i soggetti che possono applicare le regole della legge 398/1991 quelli maggiormente interessati alla novità sono certamente le società e le associazioni sportive dilettantistiche. Negli ultimi anni, infatti, si è sviluppato un vivace dibattito che ha visto contrapposte tesi dottrinarie alle posizioni dell'amministrazione finanziaria e della giurisprudenza in merito alla corretta distinzione delle spese di "sponsorizzazione" e di quelle di "pubblicità". Nonostante, infatti, le prime siano sicuramente riconducibili al genus delle seconde, l'individuazione di precisi criteri di demarcazione tra le due era necessaria al fine di individuare la percentuale di detrazione correttamente applicabile agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Se una prestazione era individuata come "sponsorizzazione" e non "pubblicità" la connessa Iva da versare era infatti più elevata in quanto la detrazione da effettuare era minore (il 10% al posto del 50%). Grazie all'incremento della percentuale di detrazione è possibile trattenere una somma maggiore: il vantag-

gio finanziario è infatti pari, in questo esempio, a 880 euro (si vedano gli esempi sopra).

Proprio la necessità di ridurre il contenzioso pare avere animato gli estensori della riforma che qui si analizza. Si legge infatti nella relazione tecnica che la norma è posta «in un'ottica di semplificazione e di riduzione del contenzioso dovuto in particolare alle difficoltà oggettive di distinguere le prestazioni di pubblicità da quelle di sponsorizzazione».

Come ricordato anche dal [Pagenzia delle Entrate](#) nella circolare 31/E/2014, diramata a commento delle novità introdotte dal Dlgs semplificazioni, in conseguenza della modifica apportata dall'articolo 29 del decreto, la distinzione tra le prestazioni di pubblicità e quelle di sponsorizzazione non è ora più necessaria in quanto la percen-



tuale di detrazione forfettizzata è uniformata nella misura del 50 per cento.

La nuova percentuale di detrazione forfettaria dell'Iva per le operazioni di sponsorizzazione si rende applicabile a quelle per le quali la fattura è stata emessa successivamente al 13 dicembre 2014 (a condizione che prima non sia intervenuto il pagamento). E ciò anche se le fatture sono state emesse in attuazione di contratti stipulati prima di tale data (ad esempio, con riferimento all'intera stagione sportiva 2014/2015).

Resta ferma, però, la "vecchia" detrazione del 10% per le prestazioni di sponsorizzazione per le quali prima del 13 dicembre è già stata emessa la fattura, anche se incassate successivamente. Queste modalità sono state confermate dall'agenzia delle Entrate nel corso di un incontro con la stampa specializzata avvenuto il 22 gennaio scorso.

La prima applicazione pratica della nuova previsione si avrà nella prossima liquidazione Iva in scadenza il prossimo 16 febbraio. In tale sede, ai fini della determinazione dell'imposta da versare si dovrà distinguere tra le operazioni di sponsorizzazione per le quali è stata emessa la fattura prima del 13 dicembre (detrazione al 10%) e quelle per le quali il documento è successivo (detrazione al 50%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Nuovo regime



### I DESTINATARI

Chi può applicare il regime della legge 398/1991

- Associazioni e società sportive dilettantistiche (articolo 1, legge 398/1991, articolo 90, comma 1, legge 289/2002)
- Associazioni senza fini di lucro e pro loco (articolo 9-bis Dl 417/1991 (legge 66/1992))
- Associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro (articolo 2, comma 31, legge 350/2003)

### PRESTAZIONI DI SPONSORIZZAZIONE

Come cambia la detrazione dal 13 dicembre 2014 (dati in euro)

Imponibile	Imposta	% di detrazione		Importo versato	Importo trattenuto
		Fino al 12/12	Dal 13/12		
10.000,00	2.200,00	10%	-	1.980,00	220,00
-	-	-	50%	1.100,00	1.100,00